



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

MISURE SULLA PREVIDENZA

Premessa

La **riforma della previdenza** è il **primo tassello** di una riforma più completa che riguarderà anche il **mercato del lavoro** (che dovrà recuperare efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse) e gli ammortizzatori sociali.

L'insieme dei provvedimenti relativi alle pensioni abbraccia un'ottica di **lungo periodo**, ma orienta nell'immediato l'applicazione di principi di **equità, di trasparenza, di semplificazione e di solidarietà sociale**.

La necessità di un intervento di **accelerazione** e di **stabilizzazione** del quadro normativo non è esclusivamente dettata dagli **impegni esterni** che il Paese deve rispettare. Le regole previdenziali influenzano direttamente o indirettamente molte tra le decisioni fondamentali che gli individui assumono nel corso della loro vita. Se le regole cambiano continuamente, diventa difficile, a livello di scelte individuali, fare piani ragionati per il futuro con chiare implicazioni per la **qualità della vita dei singoli**. Anche a livello macroeconomico e sociale, l'impatto sulla crescita di sistema e sui saldi finanziari del medesimo, reso comunque incerto dalle variabili demografiche e finanziarie di contorno, non può ancorarsi ad aggiustamenti transitori e a riforme parziali, pena l'instabilità di quello stesso sistema.

I **principi** su cui poggiano i provvedimenti in parola sono, in sintesi:

- l'affermazione del **metodo contributivo** come criterio di calcolo delle pensioni, in un'ottica di equità finanziaria intra-generazionale e inter-generazionale;
- la previsione di un percorso predefinito di **convergenza** delle regole previste per **uomini e donne**;
- l'abbattimento delle posizioni di **privilegio**;
- la presenza di **clausole derogative** soltanto per le fasce più deboli;
- la **flessibilità** nell'età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell'anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro, a fronte di una sua valorizzazione da parte datoriale e di una piena tutela del diritto alla scelta;

- la **semplificazione** e la **trasparenza** dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l'abolizione delle finestre e di altri dispositivi che non rientrino esplicitamente nel modello contributivo.

I **pilastri** del modello che ne deriva hanno caratteristiche di uniformità e di innovazione:

- si **armonizzano** età, aliquote e modalità di calcolo delle prestazioni;
- si individuano **requisiti minimi** per accedere ai trattamenti previdenziali, in linea con la **speranza di vita** per le diverse fasce di età e in coerenza con gli altri ordinamenti europei;
- **“pensione di vecchiaia”** e **“pensione anticipata”** restano diritti ineludibili dei cittadini, il cui esercizio corrisponde non solo alla sussistenza di un requisito esogeno di “anzianità” o di “vecchiaia”, ma anche a scelte flessibili di opportunità personali.

Semplificazione, armonizzazione ed economicità devono caratterizzare anche le **strutture gestionali del sistema** (per esempio, attraverso l'accorpamento sinergico in un solo istituto delle gestioni previdenziali).

Dal punto di vista dell'impatto in aggregato, la scelta del **criterio contributivo** non solo sottende un trattamento equo infra e tra generazioni, ma costituisce altresì un metodo di calcolo che migliora **equità e sostenibilità finanziarie del sistema**. Libera altresì risorse, anche nel lungo termine, utilizzabili per operare sul piano delle politiche di solidarietà sociale.

Come imprescindibile corollario, l'insieme dei provvedimenti richiederebbe un segnale forte e autonomo di **adeguamento, nei principi e nei criteri**, da parte degli **enti**, delle **istituzioni** e degli organi **che non ne sarebbero toccati**. Inoltre, a fronte dei grandi sacrifici richiesti, una parte delle risorse risparmiate dovrebbe andare a specifiche misure a favore delle prospettive occupazionali dei giovani e delle donne, con interventi mirati e efficaci in tempi molto rapidi.

Infine, è intenzione varare un programma di **iniziative di promozione della cultura del risparmio** e dell'accantonamento **previdenziale**, per aiutare i giovani e i lavoratori ad effettuare scelte responsabili e consapevoli in materia di pensioni, anche nell'ambito di forme di pensionamento graduale.

A) MISURE SULLA TRANSIZIONE

- Dal **1° gennaio 2012** viene introdotto, secondo il meccanismo pro rata, il metodo contributivo di calcolo delle pensioni;
- Con l'obiettivo di aumentare la **trasparenza** e la comprensibilità del sistema, **si aboliscono le finestre di uscita, inglobate nei nuovi requisiti di accesso**. Vengono altresì abolite le quote, e, conseguentemente, le pensioni di anzianità quote correlabili ad esse;
- **L'età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato** viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per quelle autonome, dal 1° gennaio 2012. L'equiparazione dell'età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall'età 62 all'età 70 vige il pensionamento **flessibile**, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni;
- **Per gli uomini (e per le dipendenti pubbliche)**, la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni;
- A tutti i requisiti anagrafici si applicano gli **aumenti della speranza di vita** (già previsti), con decorrenza dal 2013 (3 mesi già stabiliti dalla legge n. 122/2010 nella sua prima attuazione);
- Permane il **requisito minimo dell'anzianità contributiva** di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la vecchiaia;
- **L'accesso "anticipato" alla pensione** è in ogni modo consentito con un'anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch'essa indicizzata alla longevità. Si prevedono penalizzazioni percentuali progressive sulla quota retributiva dell'importo della pensione. In tal modo, la permanenza al lavoro risulta incentivata;
- Per consentire un **adeguamento più graduale alla nuova normativa**, in particolare alla coorte dei **lavoratori del settore privato** che, a seguito del previgente schema basato su finestre e quote, **avrebbe conseguito la prestazione pensionistica di anzianità nel 2013** (per esempio, un lavoratore che nel 2012 avrà 60 anni di età e 36 di contribuzione), si prevede che il trattamento della pensione anticipata sia conseguibile al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni (in deroga ai 66 previsti dal nuovo ordinamento);

- Similmente, a motivo dell'innalzamento previsto per il conseguimento della prestazione previdenziale di vecchiaia per le **lavoratrici del medesimo settore**, si rende più graduale l'uscita dal mercato del lavoro per la coorte che compie 60 anni di età e 20 anni di anzianità nel 2012, consentendo alla medesima di andare in pensione ad una età non inferiore a 64 anni
- Le **disposizioni** in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze **vigenti prima** della data in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai **lavoratori** che risultano beneficiari di provvedimenti di mobilità e altre situazioni **connesse alla perdita o alla sospensione del lavoro**, sulla base di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 ed entro un limite numerico di domande commisurato alla copertura prevista nel decreto
- Si prevede **l'aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti**, che sono incrementate fino a raggiungere il 24% (attualmente 20 – 21%) nel 2018;
- Si vara **la revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli**, portandole gradualmente al 24% (sono state eliminate le differenziazioni delle aliquote per età);
- Vengono **aboliti i privilegi** ancora esistenti in ambito previdenziale, attraverso l'introduzione temporanea di un contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi ancora avvantaggiati da precedenti regole di maggior favore rispetto a **quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, che non trovino giustificazioni oggettive**. Il contributo di solidarietà è proporzionato all'incidenza di tali regole di favore;
- Si favorisce **la totalizzazione dei contributi** versati dai lavoratori, eliminando l'ultimo ostacolo dei tre anni non riconosciuti;
- Per le **Casse Professionali**, che operano in regime di autonomia, si prevede **un dispositivo** che impone alle casse medesime di adottare - **entro il termine di pochi mesi** - provvedimenti funzionali al riequilibrio di medio-lungo periodo dei conti, ispirato al rispetto dell'equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti, si prevede anche per esse l'adozione del metodo contributivo pro rata dalla medesima data del primo gennaio 2012;
- Viene istituito un **Fondo per il finanziamento di politiche attive** per il lavoro (donne, giovani, ammortizzatori sociali), il cui finanziamento è previsto in euro 200 milioni nel 2012, 300 milioni per il biennio 2013/2014 e 240 milioni nel 2015.

B) SISTEMA A REGIME (pensioni totalmente contributive, a partire circa dal 2035)

- Il sistema previdenziale segue il modello della **capitalizzazione virtuale**, con **formula contributiva**, flessibilità del pensionamento e coefficienti attuariali applicati alle diverse età della fascia flessibile (con **correzioni** rispetto all'età minima di accesso valide soltanto per i **lavori usuranti**);
- I **requisiti di accesso alle prestazioni**, nel sistema a regime, prevedono la coesistenza di una anzianità contributiva di **20 anni**, **67 anni di età** e un importo della pensione non inferiore ad almeno **1,5 volte l'assegno sociale** (soglia indicizzata), per acquisire il diritto alla **pensione di vecchiaia**. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica di **70 anni di età** e di una anzianità contributiva di almeno **5 anni**. Con riferimento alla possibilità di accedere alla **pensione anticipata**, il diritto si acquisisce al compimento dei **63 anni di età**, una anzianità contributiva di **20 anni** e l'ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a **2,8 volte l'assegno sociale**;
- La regola è applicata uniformemente a tutti i lavoratori e incoraggia la permanenza in attività. Poiché il metodo restituisce, sotto forma di pensione, i contributi versati nel corso della vita lavorativa, l'anzianità minima deve essere tale da comportare un trattamento adeguato. Ciò potrà conseguirsi attraverso un minimo contributivo di almeno 20 anni. Sempre a regime, dovrebbe prevedersi la possibilità di indicizzare la pensione al Pil pro-capite.

VINCOLI FINANZIARI E INTERVENTI URGENTI

In conseguenza del vincolo finanziario stringente che opera sul bilancio pubblico per il biennio 2012/2013 e della necessità di riportare il sistema Paese in condizioni di stabilità e di equilibrio, **la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013** esclusivamente ai **trattamenti pensionistici** di importo complessivo fino a **tre volte il trattamento minimo INPS**, nella misura del 100 per cento.